

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 36 del 9 febbraio 2012)

Pagina 15, articolo 1, paragrafo 4, alla fine della frase di apertura:

anziché: «..., ad eccezione dei prodotti fabbricati dalle società elencate qui di seguito:»

leggasi: «..., ad eccezione dei prodotti fabbricati dalle società elencate qui di seguito ⁽¹⁾:»

⁽¹⁾ Le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 si applicano alle società elencate nello stesso.»
